

Contratto integrativo aziendale

Verbale di accordo

Il giorno **30 ottobre 2007** in Ravenna

tra

Assicoop Ravenna S.p.A., rappresentata dal Presidente, LORENZO COTTIGNOLI, e dall'Amministratore delegato, CARLO PERROTTI

e

la **Rappresentanza Sindacale Aziendale** rappresentata da ALESSANDRA ZAGNOLI, assistita dal Segretario Provinciale FISAC CGIL, GIOVANNI GAUDENZI

si è convenuto di rinnovare il contratto integrativo aziendale scaduto il 31.12.2003, apportando le modifiche ed integrazioni indicate nelle pagine seguenti del presente accordo, composto da 5 pagine, fermo restando invariato il testo del precedente contratto integrativo ove non espressamente specificato.

Letto, approvato e sottoscritto a condizione che il presente accordo venga approvato in maniera definitiva rispettivamente dal Consiglio di amministrazione di Assicoop Ravenna S.p.A e dall'Assemblea dei Lavoratori.

ASSICOOP RAVENNA SPA

**LA RAPPRESENTANZA
SINDACALE AZIENDALE**

Art. 1 GENERALITÀ

Art. 2 PROGRAMMAZIONE - INFORMAZIONE - PARTECIPAZIONE

Nota a verbale:

Le parti concordano di effettuare un apposito incontro per definire la materia successivamente alla definizione delle nuove declaratorie CCNL ed in relazione ad eventuali modifiche dell'organizzazione aziendale.

Art. 7 ORARIO DI LAVORO

Nota a verbale:

Il Mercato assicurativo è sempre più orientato alla "*customer satisfaction*", nell'intento di elevare il grado di fidelizzazione della clientela.

Attenzione e cura del cliente; risposta adeguata e consulenziale dei bisogni della gente, hanno sempre contraddistinto, nel corso degli anni, il modo di operare di Assicoop.

Proprio per questo, andare incontro alle esigenze della clientela e rendere più agevole l'accesso ai punti vendita, può rivelarsi un elemento distintivo e premiante.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano di incontrarsi nel prossimo mese di novembre per concordare l'eventuale avvio di una fase sperimentale di apertura al sabato definendo: punti vendita, modalità e tipologia di erogazione dei servizi, personale interessato, orari di lavoro e aspetti economici e compensativi per il personale interessato.

Art. 8 STRAORDINARIO

L'ultimo capoverso, dal 01 ottobre 2007, è così sostituito:

«in caso di lavoro straordinario che riduca la pausa pranzo fino ad 1 ora, al lavoratore verrà corrisposto un 'buono pasto' aggiuntivo del valore di 2,40 euro.»

Art. 10 PRESTITI PERSONALI

Il 1° e 2° cpv. sono così sostituiti:

«L'azienda mette a disposizione, per i prestiti personali a tutti i dipendenti, un fondo di 40.000,00 (quarantamila) euro.

Potranno essere concessi prestiti per importi di:

a) € 2.500,00 – b) € 5.000,00- c) € 7.500,00.»

Il 4° cpv. è così sostituito :

«Il tasso di interesse praticato sarà inferiore dello 0,50% al tasso Euribor a sei mesi e, comunque, non inferiore al "*tasso ufficiale di riferimento*"; il tasso resterà invariato per tutta la durata del prestito.»

Art. 11 PRESTITI AUTOVETTURE –RIMBORSI CHILOMETRICI - POLIZZE

PRESTITI AUTOVETTURE

Il 1° e 2° cpv. sono abrogati e, così, sostituiti:

«Il presente articolo si applica ai dipendenti autorizzati all'uso continuativo della propria autovettura per motivi di lavoro.

L'azienda mette a disposizione per i prestiti autovetture un fondo di 60.000,00 (sessantamila) euro.

Previa richiesta scritta, corredata di contratto e/o fattura e/o qualsiasi altro documento comprovante l'avvenuto acquisto dell'autoveicolo (nuovo od usato), l'azienda finanzia il 70% del valore indicato nella documentazione prodotta, con il limite di 15.000,00 (quindicimila) euro per prestito/autovettura.»

La lettera b) è così sostituita:

«il prestito sarà concesso ad un tasso di interesse inferiore dello 0,50% al tasso Euribor a sei mesi e, comunque, non inferiore "al tasso ufficiale di riferimento", il tasso resterà invariato per tutta la durata del prestito.»

RIMBORSI CHILOMETRICI

Nota a verbale:

«In relazione ad un approfondimento aziendale sulla possibile costituzione di una flotta auto aziendale, le Parti convengono di avviare un confronto sui rimborsi chilometrici entro dicembre 2007.»

POLIZZE

Il contributo aziendale è elevato a 450,00 euro, per ogni singola autovettura.

Art. 12 MISSIONI E TRASFERIMENTI

MISSIONE

Sostituzione, dal 01 ottobre 2007, di quanto indicato alla lett. a) con il seguente testo:

«...le spese sostenute per il pasto a "piè di lista" fino ad un massimo di 30,00 euro;»

TRASFERIMENTO TEMPORANEO

Sostituzione, dal 01 ottobre 2007, di quanto indicato alla lett. b) con il seguente testo:

«...un buono pasto aggiuntivo di 2,40 euro giornaliero.»

TRASFERIMENTO DEFINITIVO

Il 1° cpv è sostituito e, così, modificato:

«Il presente paragrafo norma quanto previsto all'art. 31 del vigente CCNL lettera B), per i trasferimenti definitivi superiori a 20 km.

Per trasferimento definitivo si intende il trasferimento a tempo indeterminato del dipendente dalla propria sede abituale di lavoro ad altra sede aziendale per comprovate ragioni tecniche, organizzative e/o produttive.»

Sostituzione, dal 01 ottobre 2007, di quanto indicato alla lett. a) del 3° capoverso con il seguente testo:

«...un buono pasto aggiuntivo di 2,40 euro giornaliero.»

Art. 13 MENSA

Il 1°cpv è sostituito dal seguente:

A far tempo dal **01 aprile 2007**, ai dipendenti viene riconosciuto un buono pasto di Euro 4,60 per ogni giorno di effettiva presenza in cui effettuino il rientro pomeridiano.

Art. 15 FERIE

L'articolo si intende integralmente abrogato e sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto previsto all'art. 17 – Ferie - del vigente CCNL, il piano ferie di ogni anno sarà programmato nel seguente modo:

1. entro il 28 febbraio di ogni anno l'azienda invierà una comunicazione ai dipendenti nella quale verranno illustrati vincoli ed esigenze di servizio;
2. entro il successivo 15 marzo i dipendenti, sulla base di quanto indicato nella comunicazione aziendale, consegneranno ai loro diretti responsabili la scheda di programmazione, completa di tutte le ferie spettanti;
3. entro il 31 marzo verrà concordato con i diretti responsabili il piano ferie definitivo, che avrà effetto di conferma;
4. le eventuali giornate residue al 31 dicembre dovranno essere riprogrammate ed effettuate entro il 31 marzo dell'anno successivo, fatte salve le esigenze di servizio.

In caso di modifica del piano ferie, le stesse andranno riprogrammate con il diretto responsabile, rispettando le esigenze di servizio e le ferie già programmate e concordate dai dipendenti appartenenti al medesimo ufficio.»

Art. 17 INDENNITÀ N.L.O.(EX ART. 13 CCNL)

L'art. 17 è abrogato e sostituito come segue:

«Le Parti convengono che al personale impiegatizio, indicato alla nota a verbale dell'art. 13 del vigente CCNL, non inserito nell'area quadri, venga riconosciuta una indennità, suddivisa in dodici quote mensili, ed individuata in due fasce distinte di dipendenti, per livello e ruolo, di:

- euro 600,00: dipendenti fascia A);
- euro **1.440,00**: dipendenti fascia B).

L'azienda provvederà a comunicare ai dipendenti interessati la fascia di appartenenza, concordata con la RSA. Copia della comunicazione sarà consegnata alla RSA.»

Art. 18 QUADRI

Le parti convengono le seguenti nuove fasce di indennità, in sostituzione delle precedenti:

- **Responsabile Sviluppo Commerciale**, Responsabili di Unità Aziendali:
da 1.600,00 a 4.000,00 euro;
- Capi Area, Responsabile Tecnico, Responsabile Auditing:
da 4.000,00 a 6.000,00 euro;
- Responsabili Retail, Corporate, Amministrazione Contabilità e Finanza:
da 6.000,00 a 6.800,00 euro.

L'azienda provvederà a comunicare ai dipendenti interessati l'importo dell'indennità a ciascuno spettante. Copia della comunicazione sarà consegnata alla RSA.

Art. 19 PRODUTTORI D'AGENZIA

COMPENSI PER INCASSO QUIETANZE

Il paragrafo è abrogato **è sostituito, dal 01 ottobre 2007, dal seguente:**

«Ai produttori in servizio alla data della firma del presente accordo verrà riconosciuto un importo “ad personam”, assorbibile da futuri passaggi di livello, di 1.200,00 euro, da suddividere in dodici quote mensili di € 100,00 cad.»

RIMBORSI SPESE

Il paragrafo è interamente abrogato e sostituito, **dal 01 ottobre 2007**, come segue:

«A titolo di rimborso per tutte le spese sostenute viene riconosciuta la cifra forfetaria di:

- **Euro 150,00- (centocinquanta) mensili, per il primo anno di attività;**
- **Euro 210,00 (duecentodieci) mensili, a partire dal secondo anno di attività;**

da corrispondersi per undici mesi, con esclusione del mese di Agosto.»

Art. 20 SALARIO AZIENDALE

L'articolo è abrogato.

«Ai dipendenti in servizio che percepiscono, alla data della firma del presente accordo, l'importo di cui all'art. 20 - abrogato con il presente atto - verrà riconosciuto pari importo, con voce stipendiale “ad personam non assorbibile”.»

Art. 22 DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo decorre dal 1 gennaio 2007 – salvo diverse decorrenze precisate nei singoli articoli – e scade il 31 dicembre 2008 e si intenderà prorogato di anno in anno se non disdettato da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Nota a Verbale: Si concorda che per il S.I.A. 2007, da erogarsi nel 2008, il peso dei c/c bancari sarà ridotto dall'attuale 10% al 5%.